

# CONSIGLIO DI BACINO

## “VENETO ORIENTALE”

COPIA

DELIBERAZIONE N° 11	_____
IN DATA	17.12.2015
PROTOCOLLO N° 1126	_____

### ESTRATTO DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA D'AMBITO

**OGGETTO: ATTO DI TRANSAZIONE TRA CONSORZIO INTERCOMUNALE DI FOGNATURA "SINISTRA PIAVE" E ACEGASAPSAMGA S.P.A. PER GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE DI CORDIGNANO. APPROVAZIONE.**

L'anno duemilaquindici (2015) addì diciassette (17) del mese di dicembre alle ore 18.00, in Codognè presso la sala riunioni della società Piave Servizi s.r.l. sita in Via Petrarca, 3, a seguito di inviti scritti diramati dal Presidente con lettera prot. n. 1116 in data 11/12/2015 e successiva nota prot.1121 del 14.12.2015 si è riunita, in 2<sup>a</sup> convocazione, l'Assemblea d'Ambito sotto la Presidenza dell'Ing. Fabio Vettori e con l'intervento del Direttore Dr. Agostino Battaglia. Sono presenti i rappresentanti dei Comuni:

COMUNE	ABITANTI	ABITANTI/TOTALE	Presente (Sì = 1)	Abitanti rappresentati	Quote rappresentate
Alano di Piave	2926	0,0035	0	0	0,0000
Altivole	6720	0,0081	0	0	0,0000
Arcade	4366	0,0052	1	4.366	0,0052
Asolo	8952	0,0107	0	0	0,0000
Borso del Grappa	5913	0,0071	0	0	0,0000
Breda di Piave	7750	0,0093	1	7.750	0,0093
Caerano S. Marco	7941	0,0095	0	0	0,0000
Cappella Maggiore	4677	0,0056	1	4.677	0,0056
Carbonera	11135	0,0133	0	0	0,0000
Casale sul Sile	12722	0,0152	0	0	0,0000
Casier	11018	0,0132	1	11.018	0,0132
Castelcucco	2189	0,0026	0	0	0,0000

Castelfranco Veneto	32894	0,0394	0	0	0,0000
Castello di Godego	7013	0,0084	0	0	0,0000
Cavaso del Tomba	2996	0,0036	0	0	0,0000
Chiarano	3695	0,0044	0	0	0,0000
Cimadolmo	3413	0,0041	1	3.413	0,0041
Cison di Valmarino	2711	0,0032	1	2.711	0,0032
Codognè	5311	0,0064	0	0	0,0000
Colle Umberto	5177	0,0062	0	0	0,0000
Conegliano	34428	0,0413	1	34.428	0,0413
Cordignano	7096	0,0085	1	7.096	0,0085
Cornuda	6217	0,0075	0	0	0,0000
Crespano del Grappa	4713	0,0056	0	0	0,0000
Crocetta del Montello	6029	0,0072	0	0	0,0000
Farra di Soligo	8956	0,0107	0	0	0,0000
Follina	3939	0,0047	0	0	0,0000
Fontanelle	5804	0,0070	1	5.804	0,0070
Fonte	6019	0,0072	0	0	0,0000
Fregona	3169	0,0038	0	0	0,0000
Gaiarine	6136	0,0074	1	6.136	0,0074
Giavera del Montello	5144	0,0062	0	0	0,0000
Godega di S. Urbano	6112	0,0073	0	0	0,0000
Gorgo al Monticano	4182	0,0050	0	0	0,0000
Istrana	9041	0,0108	0	0	0,0000
Loria	9097	0,0109	0	0	0,0000
Mansuè	4974	0,0060	0	0	0,0000
Marcon	16215	0,0194	0	0	0,0000
Mareno di Piave	9667	0,0116	0	0	0,0000
Maser	4962	0,0059	0	0	0,0000
Maserada sul Piave	9293	0,0111	1	9.293	0,0111
Meolo	6465	0,0077	1	6.465	0,0077
Miane	3436	0,0041	0	0	0,0000
Monastier di Treviso	4087	0,0049	0	0	0,0000
Monfumo	1442	0,0017	0	0	0,0000
Montebelluna	30765	0,0369	0	0	0,0000
Moriago della Battaglia	2785	0,0033	0	0	0,0000
Motta di Livenza	10681	0,0128	1	10.681	0,0128
Mussolente	7653	0,0092	0	0	0,0000
Nervesa della Battaglia	6854	0,0082	1	6.854	0,0082
Oderzo	20068	0,0241	1	20.068	0,0241

Ormelle	4464	0,0054	1	4.464	0,0054
Orsago	3917	0,0047	0	0	0,0000
Paderno del Grappa	2169	0,0026	0	0	0,0000
Paese	21432	0,0257	0	0	0,0000
Pederobba	7573	0,0091	0	0	0,0000
Pieve di Soligo	12057	0,0145	1	12.057	0,0145
Ponte di Piave	8312	0,0100	1	8.312	0,0100
Ponzano Veneto	12194	0,0146	0	0	0,0000
Portobuffolè	790	0,0009	1	790	0,0009
Possagno	2195	0,0026	0	0	0,0000
Povegliano	5052	0,0061	0	0	0,0000
Quarto d'Altino	8199	0,0098	1	8.199	0,0098
Quero Vas	3338	0,0040	0	0	0,0000
Refrontolo	1824	0,0022	1	1.824	0,0022
Revine Lago	2241	0,0027	0	0	0,0000
Riese Pio X	10858	0,0130	0	0	0,0000
Roncade	14037	0,0168	1	14.037	0,0168
Salgareda	6599	0,0079	1	6.599	0,0079
S. Biagio di Callalta	13039	0,0156	0	0	0,0000
San Fior	6813	0,0082	1	6.813	0,0082
San Pietro di Feletto	5355	0,0064	1	5.355	0,0064
San Polo di Piave	4929	0,0059	0	0	0,0000
San Vendemiano	10080	0,0121	1	10.080	0,0121
San Zenone Ezz.	7391	0,0089	0	0	0,0000
Santa Lucia di Piave	9081	0,0109	0	0	0,0000
Sarmede	3174	0,0038	1	3.174	0,0038
Segusino	1941	0,0023	0	0	0,0000
Sernaglia della Battaglia	6325	0,0076	1	6.325	0,0076
Silea	9923	0,0119	0	0	0,0000
Spresiano	11659	0,0140	0	0	0,0000
Susegana	11702	0,0140	1	11.702	0,0140
Tarzo	4583	0,0055	0	0	0,0000
Trevignano	10565	0,0127	0	0	0,0000
Treviso	81014	0,0971	1	81.014	0,0971
Valdobbiadene	10690	0,0128	1	10.690	0,0128
Vazzola	7009	0,0084	1	7.009	0,0084
Vedelago	16434	0,0197	0	0	0,0000
Vidor	3769	0,0045	0	0	0,0000
Villorba	17883	0,0214	1	17.883	0,0214
Vittorio Veneto	28656	0,0343	1	28.656	0,0343
Volpago del Montello	10.045	0,0120	1	10.045	0,0120
<b>TOTALI</b>	<b>834.259</b>	<b>1</b>	<b>35</b>	<b>395.788</b>	<b>0,4744</b>

Il quorum richiesto per la validità della seduta in seconda convocazione è:

ENTI: 31

ABITANTI : 278.086

L'esito della verifica è il seguente:

ENTI PRESENTI	ABITANTI	FRAZIONE SUL TOTALE
<b>35</b>	<b>395.788</b>	<b>0,47</b>
ENTI ASSENTI		
<b>57</b>	<b>438.471</b>	<b>0,53</b>
<b>92</b>	<b>834.259</b>	<b>1,00</b>

Il Presidente Ing. Fabio Vettori riconosciuta legale l'adunanza invita l'Assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

DEL. N. 11  
DEL 17 DICEMBRE 2015  
PROT. 1126

**OGGETTO: ATTO DI TRANSAZIONE TRA CONSORZIO INTERCOMUNALE DI FOGNATURA "SINISTRA PIAVE" E ACEGASAPSAMGA S.P.A. PER GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE DI CORDIGNANO. APPROVAZIONE.**

**ENTRANO I RAPPRESENTANTI DEI COMUNI DI FREGONA E CODOGNE' PER CUI I PRESENTI SONO ORA 37 PARI AD ABITANTI 398.958**

**PRESIDENTE:** Agli atti del Consiglio di Bacino – e, in precedenza, della Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale “Veneto Orientale” - consta una datata corrispondenza di segnalazione dell’insorgenza di una complessa ed annosa vertenza tra il Consorzio Intercomunale Fognatura “Sinistra Piave” (per brevità C.I.F.) corrente in Cordignano (TV) e AcegasApsAmga s.p.a. (già C.S.T. S.r.l. e Waterplan S.p.A.) avente ad oggetto attività svolte con riferimento all’impianto di depurazione consortile sito nel Comune di Cordignano e facente parte del Servizio Idrico Integrato di pertinenza di codesto Consiglio;

Una puntuale ricostruzione storico-amministrativa dell’intera controversia nonché dei presupposti negoziali e degli sviluppi esecutivi che l’hanno occasionata risulta decritta ed illustrata nelle premesse dello schema di transazione allegato alla presente deliberazione e in tali termini qui da intendersi richiamate, *per relationem*, a formarne parte integrante e sostanziale;

**SOTTOLINEATO** che all’esito di articolati contatti conciliativi che sono stati coltivati tra le parti sono maturate tra le stesse delle intese mirate ad una transazione complessiva e finale delle pendenze in essere e delle contestazioni sollevate, individuando e quantificando le spettanze idonee a definire ogni controversia per il tramite di una scrittura di tacitazione definitiva delle reciproche ragioni e pretese;

PUNTUALIZZATO che sia il Consorzio Intercomunale Fognatura "Sinistra Piave" che AcegasApsAmga s.p.a. hanno comunicato di aver rispettivamente approvato ed accettato lo schema di transazione in parola;

CONSIDERATO che la transazione impostata dalle predette parti paciscenti prospetta l'intervento anche del Consiglio di Bacino, quale successore *ex lege* dell'A.T.O. "Veneto Orientale", il quale partecipa alla transazione affinché si "prenda atto, ad ogni conseguente effetto, delle intese conciliative così stipulate tra le parti alla luce del confronto istruttorio da esse curato nonché di quanto da esse qui dichiarato e sulla base di un tanto disponga – nei limiti della propria competenza – quanto di spettanza per assicurare il seguito contabile alle pattuizioni intervenute" (cfr. ultimo alinea della narrativa di premessa dello schema dell'atto di transazione);

RIMARCATO, infatti, che il Consiglio scrivente è chiamato ad intervenire "al solo fine di consentire al Consorzio Intercomunale Fognatura la possibilità di negoziare i suddetti pagamenti", "prendendo atto di quanto sopra dichiarato dalle parti interessate" e ciò in vista delle "conseguenti determinazioni amministrative per quanto concerne le provvidenze economiche necessarie all'adempimento di quanto qui convenuto" (cfr. art. 3 dello schema);

RICHIAMATO, in tal senso, che il Consiglio circoscriverà il proprio intervento alla disposizione e conseguente autorizzazione - "nei limiti di propria competenza" – nei confronti di Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. (in sigla S.I.S.P. S.r.l.), società operativa del Gestore del Servizio Idrico Integrato "gruppo contrattuale Piave Servizi" competente per territorio, a corrispondere al C.I.F. l'importo dovuto ad AcegasApsAmga s.p.a. (cfr. il predetto art. 3) sulla base delle clausole convenute, stante l'estraneità del Consiglio medesimo rispetto alla titolarità soggettiva del rapporto contrattuale in questione ed ai contenuti negoziali delle pattuizioni che ne costituiscono oggetto;

RILEVATO che la controversia di cui si è convenuta la definizione evidenzia – ai fini del presente atto deliberativo - i seguenti profili di valenza giuridico-amministrativa e tecnico-contabile:

**a** - trattasi di vertenza che afferisce alla conciliazione di pretese e contestazioni inerenti l'esecuzione e la gestione dell'impianto in parola, attività cessata a tutti gli effetti contrattuali tra le suddette parti in data 31.12.2014, in guisa da comporre bonariamente ogni pendenza antecedente al 1 gennaio 2015, data di subentro da parte di S.I.S.P. S.r.l., come da nota prot. n. 15514 del 17.12.2014, nella gestione in economia del servizio di fognatura e depurazione consortile e quindi di presa carico anche da tale data della gestione della suddetta infrastruttura;

**b** - la vertenza, secondo le poste contabili individuate – pure con riguardo alla loro insorgenza temporale - puntualmente nello schema di transazione, riguarda sopravvenienze passive di cui la pianificazione d'ambito non ha al tempo tenuto conto, anche in ragione della assoluta singolarità della concessione-contratto stipulata e della indubbia peculiarità dei profili attuativi connessi nonché in ragione della incerta imputazione ed esigibilità degli importi economici prefigurati (prova ne sia che a pag. 8 della scrittura si precisa che “attesa la loro peculiare natura in quanto imputabile a sopravvenienze maturate dopo l'avvenuto affidamento del Servizio Idrico Integrato, le poste in parola non sono riconducibili a passività e/o posizioni debitorie già considerate e pianificate in sede di tale affidamento”);

**c** - non a caso la particolarità della fattispecie aveva poi indotto, in sede di ultima revisione della programmazione di materia, ad una prima inserzione - nel Piano Economico Finanziario (PEF) 2012-2037 e nel correlato Programma degli Interventi 2014-2017 (assentito dalla Autorità di settore – AEEGSI - con deliberazione 164/2014/R/idr) - dell'importo di euro 733.000,00 quale ammontare di acquisizione delle lavorazioni edilizie e tecniche riguardanti la struttura dell'impianto (si vedano le precedenti deliberazioni del Consiglio di Bacino nn. 6 del 17 gennaio 2014 e 13 del 28 marzo 2014), corrispettivo ora assorbito e ricompreso nella transazione in esame;

**d** - dal punto di vista cronologico, lo schema di transazione attesta che per un ammontare pari ad euro 1.240.467,00 gli importi conciliati sono imputabili al servizio di gestione *ante* 2012 (vale a dire, sino al 31 dicembre 2011), donde la legittima possibilità di accedere all'utilizzo dei conguagli non ancora restituiti agli utenti per le annualità 2008-2011 (cfr. nota S.I.S.P. S.r.l. prot. n. 9454 del 29.07.2014 e nota Consiglio di Bacino prot. n. 814 del

05.08.2014), così come approvati dal Consiglio di Bacino con deliberazione n. 9 del 17.12.2015, dichiarata immediatamente eseguibile;

**e** - le intese raggiunte dai contraenti si dichiarano “stipulate tra le parti alla luce del confronto istruttorio da esse curato” (cfr. ultimo alinea della narrativa di premessa) e ciò sulla base “di una pluralità di contatti conciliativi – estesi anche a S.I.S.P. S.r.l. al fine di acclarare la congruità tecnico-economica delle intese in esame -” (cfr. pag. 8 della transazione), a comprova delle valutazioni di adeguatezza e opportunità, soprattutto contabile, effettuate in ordine a quanto negoziato;

**f** - che, in effetti, è emersa in tal senso la notevole convenienza del risultato sostanziale raggiunto in decurtazione delle originarie spettanze pretese, peraltro con rimozione generale ed omnicomprensiva di ogni pendenza pregressa posto che con l’art. 4 della transazione si statuisce che AcegasApsAmga S.p.A. non avrà “null’altro a pretendere, a qualsiasi titolo, nei confronti dei Comuni di Fregona, Sarmede, Cappella Maggiore e Cordignano, costituenti il Consorzio Intercomunale Fognatura “Sinistra Piave”, nonché nei confronti degli Enti e delle società a cui è affidato il servizio idrico integrato, in dipendenza della convenzione di concessione n. 22, di data 16.5.1994, e successive modificazioni e integrazioni nonché della convenzione di concessione dell’8.2.2002 e comunque di ogni altro atto o fatto descritto in premessa, tanto per le annualità fino al 2007 compreso, quanto per le annualità successive all’anno 2007, fino al 31.12.2014, e di avere definito ogni rapporto tra loro pendente, rinunciando di conseguenza a qualsivoglia altra ragione, spettanza e/o pretesa comunque riconducibile – anche in via mediata e/o indiretta – ai rapporti qui considerati”;

EVIDENZIATO che, sulla scorta di quanto così dichiarato e attestato dai soggetti coinvolti, viene prospettata al Consiglio di Bacino una sicura inerenza del tutto a “passività relative al servizio idrico integrato” (art. 153.2 del D. Lgs. n. 152 del 2006), di conseguente impatto sugli aspetti economico-contabili della gestione del servizio secondo i principi fissati dall’art. 154 del Codice dell’Ambiente (D. Lgs n. 152 cit.);

VALUTATO, inoltre, come sopra visto, che – da un lato - la transazione inquadra un importo di euro 1.240.467,00 imputabile al servizio di gestione *ante*



2012, consentendo quindi il ricorso alle somme relative ai corrispondenti conguagli di prevista restituzione agli utenti (si veda la deliberazione AEEGSI n. 643/2013/R/ldr del 27 dicembre 2013), il tutto con indubbia semplificazione economico-amministrativa nella evasione e gestione di un aggravio contabile che onererebbe comunque il regime tariffario di riferimento, mentre – dall'altro lato – nel risolvere ogni pendenza di specie la transazione medesima permette il conseguente ritiro futuro della previsione – contenuta nel Programma degli Interventi prima indicato – dell'importo di euro 733.000,00 destinato per l'impianto di depurazione in questione, con debita liberazione dell'onere relativo a beneficio generale dell'utenza;

RITENUTI sussistenti, sulla scorta di quanto sin qui illustrato, i presupposti di procedibilità amministrativa per approvare - nei soli limiti di quel che compete al Consiglio di Bacino - lo schema convenzionale allegato, prendendo atto di quanto stipulato nella transazione in esame dagli originari contraenti;

A questo punto passerei la parola all'Avv. Enrico Gaz che ci spiegherà i contenuti dell'atto di transazione per poi aprire la discussione. Prego Avvocato.

**AVV. ENRICO GAZ:** Buonasera ed un saluto cordiale anche da parte mia. Prima di tutto vorrei ringraziare per la fiducia. Quando parla un avvocato tendenzialmente si è un pò prevenuti anche perchè chi fa il mio mestiere dà spesso occasione per esserlo. Allora, se siete d'accordo, io direi ci impegnamo a qualche considerazione breve e semplice, poi magari se c'è bisogno sono disponibilissimo per chiarimenti ulteriori. La questione che trattiamo questa sera è una questione nota perchè magari qualcuno di voi la ricorda già nel 2014 c'era stato un passaggio, prima nella narrativa di premessa la delibera che ricordava il Presidente Vettori citando numeri e date di delibere dell'assemblea 2014 e, in effetti, nel 2014, in sede di impostazione del piano economico finanziario, era già stato previsto di impegnare una cifra che poi era pari ad Euro 733.000,00 proprio per definire queste acquisizioni di lavorazioni tecniche ed edilizie che riguardavano l'impianto di depurazione di Cordignano. Stasera ritorniamo sul tema perchè quella era una definizione parziale e la transazione

di questa sera è invece una transazione che porta ad una conciliazione complessiva di tutta la partita e che va quindi ad essere chiusa anche nei suoi aspetti gestionali, in questo senso con un risultato, visto dall'esterno, cioè da noi perchè noi siamo esterni rispetto alla transazione, indubbiamente positivo perchè la transazione porta a decurtazioni delle pretese di controparte molto significative, tanto per dare qualche numero c'era in ballo fatturazioni per più di due milioni di Euro mentre la transazione di questa sera prevede una chiusura a un milione e cinquecento mila Euro. Allora il Consiglio di Bacino in che senso è esterno rispetto a questa transazione e perchè la transazione deve essere vista anche da noi. Perchè si tratta, come era stato prima menzionato, di sopravvenienze passive rispetto ad un impianto che il gestore attuale, cioè l'affidatario in house del servizio idrico integrato, ha preso in carico solo quest'anno. Quindi c'è stata una gestione transitoria fino a questa definitiva messa a regime che è partita a gennaio di quest'anno che vedeva ancora protagonisti come soggetti contrattualmente coinvolti il Consorzio Intercomunale di Fognatura e poi, per tutta una serie di fusioni, incorporazioni, passaggi societari alla fine appunto questa società ACEGAS che tutti conosciamo. Il ruolo del Consiglio di Bacino non può essere un ruolo che va, e non lo è come vedete dalla transazione, a sottoscrivere alla pari di questi soggetti perchè questa è una transazione tra di loro proprio perchè i contratti, gli accordi e le convenzioni che sorgono prima del Consiglio di Bacino, prima del servizio idrico integrato e prima dell'ATO, erano firmati da questi soggetti, però in base a quello che è successo dopo in base a tutta la legislazione che conosciamo, il CIF si trovava a dover gestire queste sopravvenienze non avendo più una capacità effettiva di spesa perchè sappiamo che tutto questo aspetto legato al regime tariffario deve necessariamente un visto del Consiglio di Bacino e il gestore non può disporre delle componenti economiche della tariffa senza un nostro nulla osta. Allora sostanzialmente quello che faremo stasera sarà quello di ripetere, trattandosi di una sopravvenienza, quanto poi è stato fatto a suo tempo in sede di prima pianificazione d'ambito quando cioè l'ATO prese atto di tutti i vari debiti, di tutti i vari mutui e di tutte le varie posizioni passive. Il Testo unico dell'ambiente parla appunto in maniera generica di passività - art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006 - e questa è una passività di cui il Consiglio di Bacino prende atto autorizzando il SISP perchè possa attraverso la tariffa consentire al CIF di regolare il corrispettivo che è stato previsto in sede di transazione. E', tra

l'altro, una sera felice perchè approvando i conguagli, questi importi per come sono stati regolati nella loro datazione sono importi che in parte cadono in quella passività ante 2011, prima cioè della creazione dell'AEEGSI per chi mastica un pò di queste cose, che appunto sono importi per i quali è consentito l'utilizzo dei conguagli. Dico felice perchè questa è una grossa semplificazione a beneficio dell'utenza perchè altrimenti dovremmo attivare un meccanismo di resa dei conguagli per andarli poi, attraverso tutte le procedure complicate e complesse un ri-prelievo di quello che abbiamo restituito. Tra l'altro la transazione è una transazione che può essere anche di alleggerimento del piano economico-finanziario, perchè come diceva prima il Presidente Vettori, in questo 1.500.000 Euro ci sono dentro già i famosi 733.000 Euro delle delibere 2014 e quindi, a beneficio anche dell'utenza, si va a togliere questo aggravio dalla pianificazione economica-finanziaria. La transazione è nell'interesse dei Comuni visto poi che alla fine siamo tutti dentro una solidarietà all'interno dell'ambito che appunto ci rende compartecipi. La transazione pone una pietra tombale sulla questione perchè è una transazione omnia che va a chiudere tutto quanto riguardava questo rapporto e quindi è un punto finale che non lascia in sospeso altri tipi di pendenze. Io mi fermo qua anche se la transazione si può anche leggere ma non vorrei, sul far delle sette di sera, avere poco rispetto dell'igiene mentale che ognuno deve tutelare. Comunque io sono disponibile ad eventuali richieste di chiarimento.

**PRESIDENTE:** Grazie avvocato. A questo punto direi di aprire la discussione.

Ciò premesso dichiaro aperta la discussione.

Preso atto che non ci sono interventi il Presidente pone in votazione il punto all'ordine del giorno.

Effettuata la votazione si ottiene il seguente risultato:

Presenti: 37 pari ad abitanti 398.598

Votanti: 37 pari ad abitanti 398.598

Voti favorevoli: 35 pari ad abitanti 370.780

Voti contrari: nessuno

Astenuti: 2 (Comune di Oderzo e Comune di Breda di Piave) pari ad abitanti  
27.818

PRESIDENTE: Votiamo l'immediata esecutività, per alzata di mano.

Effettuata la votazione si ottiene il seguente risultato:

Presenti: 37 pari ad abitanti 398.598

Votanti: 37 pari ad abitanti 398.598

Voti favorevoli: 35 pari ad abitanti 370.780

Voti contrari: nessuno

Astenuti: 2 (Comune di Oderzo e Comune di Breda di Piave) pari ad abitanti  
27.818

Tutto ciò premesso

### **L'ASSEMBLEA D'AMBITO**

SENTITA la relazione del Presidente;

VISTO il parere legale espresso dall'Avv. Enrico Gaz, con studio a Feltre e incaricato dal Comitato Istituzionale di seguire la vicenda per conto del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale";

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTA la legge Regionale n. 17 del 27.04.2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche";

VISTA la Convenzione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato "Veneto Orientale";

VISTO il parere favorevole del Vice Direttore in ordine alla regolarità tecnica;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;

CON VOTI favorevoli 35 pari ad abitanti 370.780, contrari nessuno, astenuti 2 (Comune di Oderzo e Comune di Breda di Piave) pari ad abitanti 27.818, espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

- di dare atto che le suesposte premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della deliberazione e si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo;
- di prendere atto e, per quanto di ragione, unicamente nei limiti delle determinazioni di propria competenza, di approvare i contenuti dell'allegato schema di transazione riferibili al Consiglio di Bacino;
- di disporre, per le motivazioni tutte evidenziate in premessa, che la Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. non proceda alla restituzione agli Utenti dei conguagli antecedenti al Metodo Tariffario Transitorio ed afferenti all'anno 2011 e agli anni 2008-2010 (deliberazione AEEGSI n. 643/2013/R/IDR) pari alla somma, così come determinata ed approvata con deliberazione del Consiglio di Bacino n. 9 del 17.12.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, di Euro 1.240.467,00 ma che destini gli stessi, e pertanto tale importo, alla copertura delle pendenze in essere tra il C.I.F. ed ACEGASAPSAMGA S.p.A. e relative agli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 come meglio specificato all'art. 2 punto 2) dell'allegato schema dell'atto di transazione;

- di disporre ed autorizzare, pertanto, la Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. a trasferire, per le finalità, nei limiti e modalità indicati nella presente deliberazione e nel richiamato ed allegato schema di atto di transazione, le somme indicate in dettaglio in quest'ultimo e pari a complessivi Euro 1.500.000,00 oltre ad Iva di legge (nelle parti in cui è dovuta), al Consorzio Intercomunale di Fognatura "Sinistra Piave" che, a sua volta, liquiderà e taciterà la società ACEGASAPSAMGA S.p.A.;
- di autorizzare, per l'effetto, il Direttore alla sottoscrizione della transazione in nome e per conto del Consiglio di Bacino e alla conseguente notiziatura del gestore del servizio – Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. (in sigla S.I.S.P. S.r.l.) dell'avvenuta approvazione e stipulazione della stessa, onde autorizzare il gestore medesimo a corrispondere al C.I.F., previa emissione del relativo titolo fiscale a copertura dei periodi di competenza sopra indicati, l'importo dovuto in modo da consentirne il pagamento secondo quanto negoziato;
- di disporre, per l'effetto, che l'adozione della presente deliberazione venga immediatamente notificata, per quanto di competenza, alla Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l.;
- di impegnare di conseguenza l'Assemblea, in occasione delle prossime determinazioni in merito alla programmazione tariffaria e/o degli interventi, al ritiro della predetta previsione dell'importo di euro 733.000,00 destinato per l'impianto di depurazione in questione, dando atto in via ricognitiva dell'avvenuta soluzione di ogni pendenza alla luce della transazione in esame;
- di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nelle competenze dell'Assemblea ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché ai sensi della convenzione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato "Veneto Orientale";

- di dare atto, inoltre, che è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Vice Direttore, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, come riportata nelle premesse, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

VISTO:  
IL DIRETTORE  
F.to Dr. Agostino Battaglia

## ATTO DI TRANSAZIONE

tra

il **CONSORZIO INTERCOMUNALE FOGNATURA "SINISTRA PIAVE"** (C.F./P.I. 01220800260), con sede legale in Cordignano (TV), via Vittorio Veneto n. 2, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor Giacomo De Luca, giusta deliberazione del ..... n..... di data .....

e

**ACEGASAPSAMGA S.P.A.** (C.F./P.I. 00930530324), corrente in Trieste, via del Teatro n. 5, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signor .....

- anche con l'intervento del -

**CONSIGLIO DI BACINO "VENETO ORIENTALE"** (C.F./P.I. 03691070266), con sede in Conegliano (TV), viale Vittorio Veneto n. 46, in persona del Direttore ....., autorizzato giusta deliberazione assembleare n..... di data.....

### **premesse**

- che il Consorzio Intercomunale Fognatura "Sinistra Piave" (di seguito, per brevità, anche C.I.F.) è formato dai Comuni di Fregona, Sarmede, Cappella Maggiore e Cordignano, ed ha tra le proprie finalità la gestione della rete fognaria intercomunale, nonché la gestione dell'impianto consortile di depurazione delle acque reflue, ubicato nel territorio del Comune di Cordignano;

- che con atto di concessione di data 16.5.1994, rep. n. 22 Dott. Antonino Martellone, Segretario del C.I.F., registrato in Vittorio Veneto (TV) l'1.6.1994, al n. 405 serie I, essendo C.I.F. ente proprietario del predetto impianto di depurazione, concedeva in concessione a Waterplan s.p.a., corrente in Belluno, via S. Lucano n. 4, la realizzazione delle opere di ripristino e di adeguamento, nonché la gestione dell'impianto consortile di depurazione, per il periodo di 9 anni, decorrenti dalla data di consegna dell'impianto al concessionario;

- che in forza della convenzione sopra ricordata, il C.I.F. si impegnava nei confronti di Waterplan s.p.a., a decorrere dalla consegna dell'impianto di



depurazione: a) a corrispondere un canone annuo per la gestione del servizio di depurazione delle acque reflue provenienti dalla rete fognaria dei Comuni aderenti al Consorzio, calcolato secondo i criteri fissati nella convenzione stessa; b) a rimborsare i ratei per le opere di ripristino e di adeguamento dell'impianto di depurazione, secondo un piano di ammortamento allegato alla convenzione, ratei che sarebbero stati calcolati sulla base del prezzo aggiornato risultante dal collaudo;

– che, in forza della convenzione di gestione sopra ricordata, Waterplan s.p.a. si impegnavano a versare al Consorzio Intercomunale Fognatura un importo (cd. royalties) per l'utilizzo dell'impianto finalizzato al trattamento dei reflui non provenienti dalla rete fognaria comunale, ma da insediamenti civili e produttivi di terzi;

– che con verbale di data 17.4.1997 l'impianto consortile di depurazione delle acque reflue veniva consegnato a Waterplan s.p.a., con decorrenza dall'1.1.1997;

– che, previa autorizzazione del Consorzio Intercomunale Fognatura, avvenuta con delibera assembleare n. 7, del 17.10.1997, la gestione dell'impianto consortile di depurazione veniva assunta da Waterplan Service s.r.l., a seguito della cessione, da parte di Waterplan s.p.a., del ramo d'azienda commerciale, giusta atto del 25.9.1997, rep. n. 117.343 Notaio Defant di Trento e che successivamente Waterplan Service s.r.l. si fondeva per incorporazione in C.S.T. s.r.l., corrente in Pordenone, via Prasecco n. 11 /a, la quale pertanto assumeva la titolarità della concessione n. 22, di data 16.5.1994, di gestione dell'impianto di depurazione;

– che con deliberazione assembleare n. 4, di data 24.4.1998, nell'approvare i lavori di adeguamento e ripristino dell'impianto di depurazione, il Consorzio Intercomunale Fognatura "Sinistra Piave" prendeva atto – come da allegato D della stessa deliberazione – del nuovo piano economico-finanziario, nel quale erano riportati i flussi finanziari del Consorzio Intercomunale e quindi le entrate dell'Ente in base al numero di abitanti equivalenti allacciati e allacciabili alla rete fognaria consortile e le uscite per la gestione dell'impianto di depurazione e per il rimborso dell'anticipazione effettuata dalla concessionaria per la realizzazione degli anzidetti lavori di ripristino e di adeguamento dell'impianto medesimo;

– che successivamente, non seguendo la previsione del numero degli abitanti allacciati e allacciabili il trend riportato nel citato allegato D alla deliberazione assembleare, si rilevava come la durata originaria della concessione rep. n. 22, di data 16.5.1994, non avrebbe assicurato i flussi finanziari occorrenti al Consorzio a fronte delle spese per la gestione dell’impianto di depurazione consortile e per il rimborso delle quote di ammortamento della anzidetta anticipazione; che quindi C.S.T. aveva palesato al Consorzio Intercomunale la disponibilità a prorogare la durata della concessione onde consentire all’Ente di ridurre le quote annue di rimborso dell’anticipazione anzidetta già dall’esercizio 2000;

– che con deliberazione assembleare n. 4, di data 14.3.2001, il Consorzio riteneva conveniente prorogare, fino al 31.12.2014, la concessione a C.S.T. s.r.l. per la gestione dell’impianto di depurazione consortile, alle condizioni tutte previste e contenute nell’atto di concessione di data 16.5.1994, rep. n. 22, sopra ricordato;

– che pertanto, con atto del 18.1.2002, rep. n. 30 Dott. Martellone, Segretario del C.I.F., registrato a Vittorio Veneto il 4.2.2002, al n. 103, serie 1, il C.I.F. e C.S.T. convenivano di prorogare fino al 31.12.2014 la concessione di gestione del depuratore;

– che in forza dello stesso atto di data 18.1.2002, rep. n. 30, le parti convenivano che, in dipendenza della proroga, la quota annua relativa all’ammortamento dell’anticipazione sopra ricordata sarebbe stata corrisposta in conformità al piano di rientro riportato nella deliberazione assembleare del C.I.F. n. 4, di data 14.3.2001;

– che con deliberazione del consiglio di amministrazione n. 6, prot. n. 87, di data 8.2.2002, il Consorzio Intercomunale Fognatura approvava il progetto per alcuni lavori di miglioria dell’impianto di depurazione consortile e con atto sottoscritto in pari data (8.2.2002) affidava in concessione a C.S.T. s.r.l. la relativa esecuzione, alle condizioni e modalità ivi indicate e con rimborso delle somme anticipate da C.S.T. s.r.l. mediante un piano di ammortamento analogo a quello già in atto con la citata concessione del 16.4.1994;

– che in data 26.3.2014 si perfezionava la fusione per incorporazione di C.S.T. s.r.l. in Acegas-Aps s.p.a., con sede in Trieste, via Teatro Vecchio n. 5, giusta atto stipulato in pari data a rogito Notaio Giuliano Cersi di Trieste (rep. n. 55130

racc. n. 26425), fusione che acquisiva efficacia giuridica a far data dall'1.4.2014;

– che, per effetto di tale fusione, C.S.T. s.r.l. cessava di esistere e Acegas - Aps s.p.a. subentrava in tutti rapporti attivi e passivi prima facenti capo a C.S.T. s.r.l. e che l'1.7.2014 Acegas-Aps s.p.a. mutava ragione sociale in AcegasApsAmga s.p.a.;

– che in vista della cessazione della gestione affidata a C.S.T., ora AcegasApsAmga s.p.a., prevista per le ore 24.00 del giorno 31.12.2014, in data 19.12.2014 tra il C.I.F. e AcegasApsAmga s.p.a. veniva sottoscritto il verbale di riconsegna dell'impianto di depurazione ubicato in Cordignano, restando comunque a carico della società-gestore ogni eventuale necessario intervento per assicurare il corretto e regolare funzionamento dell'impianto in tutte le sue componenti dalla data di sottoscrizione del verbale alle ore 24.00 del giorno 31.12.2014;

#### **considerato**

– che nel frattempo, nel quadro del programma di attuazione, nella Regione Veneto, del servizio idrico integrato (comprensivo dei servizi di fognatura e di depurazione), la l.r. 27.3.1998, n. 5, includeva il territorio dei Comuni aderenti al C.I.F. nell'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale" (di seguito anche A.T.O.);

– che, rispetto all'A.T.O. "Veneto Orientale", la relativa Autorità d'Ambito veniva costituita come Consorzio pubblico, con convenzione, di data 22.11.2000, sottoscritta dagli Enti locali ricadenti nell'Ambito Territoriale in discorso;

– che con deliberazione assembleare n. 2, del 26.5.2005, l'Autorità d'Ambito sopra ricordata individuava, nell'A.T.O. "Veneto Orientale", i Comuni appartenenti alle due aree gestionali della "destra Piave" e della "sinistra Piave", e che nell'area della "sinistra Piave" venivano inclusi anche i Comuni aderenti al C.I.F.;

– che, per la gestione del servizio idrico integrato nell'area della "sinistra Piave", veniva costituito il gruppo contrattuale "Piave Servizi" ex art. 2497 *septies* c.c.;

– che il suddetto gruppo contrattuale, era inizialmente composto dalla capogruppo Piave Servizi s.r.l. (già s.c.r.l.), corrente in Codognè (TV), via F. Petrarca n. 3 (già con sede legale in San Donà di Piave - VE), e da tre società operative (divenute due nel corso dell'anno 2014) dirette e coordinate da Piave Servizi s.r.l.;

– che una delle società operative sopra richiamate è Servizi Idrici Sinistra Piave s.r.l. (in sigla S.I.S.P. s.r.l.), con sede in Codogné (TV), via F. Petrarca n. 3: società a totale partecipazione pubblica della quale sono soci anche i quattro Comuni aderenti al C.I.F.;

– che, giusta deliberazione assembleare n. 2, di data 21.2.2007, l'Autorità d'Ambito affidava *in house* a Piave Servizi s.r.l. (come Ente gestore) la gestione del servizio idrico integrato nella "sinistra Piave", stabilendo che Piave Servizi lo avrebbe gestito anche per mezzo delle suddette società operative, ciascuna nell'area territoriale rappresentata dai Comuni soci delle società medesime;

– che, con scrittura privata non autenticata di data 29.5.2008, l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale" e Piave Servizi s.r.l. sottoscrivevano la convenzione per il conferimento a quest'ultima, sino al 31.12.2037, della titolarità della gestione del servizio idrico integrato *ex art.* 113, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 267/2000, alle condizioni e con le modalità ivi previste;

– che la convenzione del 29.5.2008 veniva sottoscritta anche dalle tre società operative di Piave Servizi, e quindi anche da S.I.S.P. s.r.l., esclusivamente al fine di assicurare l'osservanza delle obbligazioni assunte dalla società capogruppo Piave Servizi s.c.r.l., riguardanti la gestione operativa del servizio idrico integrato nell'area territoriale rappresentata dai Comuni soci della medesima società operativa, dando, a tale fine, puntuale esecuzione alle direttive che la società affidataria del servizio Piave Servizi avrebbe formulato in attuazione della suddetta convenzione e trasmesso alla società operativa in forza del contratto di direzione e coordinamento stipulato in data 14.12.2006, *ex art.* 2497 c.c.;

– che, sempre in forza della convenzione di data 29.5.2008, veniva stabilito che il subentro definitivo di Piave Servizi (a mezzo delle proprie società operative), nei rapporti attivi e passivi delle gestioni preesistenti così come individuati nella

medesima convenzione, sarebbe avvenuto con le modalità e nei tempi stabiliti dal piano previsto dall'art. 41 della convenzione appena ricordata;

– che peraltro, nelle more dell'attuazione del suddetto subentro, a far data dall'1.1.2008, S.I.S.P. veniva incaricata di riscuotere la tariffa del servizio idrico integrato approvata con deliberazione n. 11, del 21.11.2007, dall'Assemblea dell'A.T.O. "Veneto Orientale" anche per il territorio dei Comuni aderenti al C.I.F.;

– che pertanto dall'1.1.2008 venivano meno le entrate economiche proprie del C.I.F., come chiarito anche nella nota prot. n. 4102, di data 10.4.2008, di S.I.S.P. s.r.l. e, conseguentemente, il Consorzio Intercomunale Fognatura non poteva più far fronte in modo autonomo agli impegni economici discendenti dalla convenzione di concessione n. 22 del 16.5.1994, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla convenzione di concessione dell'8.2.2002;

– che, allo scopo di assicurare la gestione consortile sotto l'aspetto economico a partire dall'1.1.2008 e fino al definitivo subentro dell'Ente gestore, tra il C.I.F. e S.I.S.P. s.r.l., giusta quanto previsto nelle note prot. n. 4102, di data 10.4.2008, di S.I.S.P. s.r.l., e prot. n. 245, di data 6.6.2008, del Consorzio Intercomunale Fognatura, veniva stabilito che le provviste economiche, necessarie per far fronte alle spese consortili, fossero fornite da S.I.S.P. s.r.l. al Consorzio Intercomunale Fognatura "Sinistra Piave", sulla base dei documenti giustificativi che quest'ultimo avrebbe avuto cura di trasmettere periodicamente a S.I.S.P.;

– che con l'art. 2, comma 186 *bis*, l. n. 191/2009 (introdotto con l'art. 1, comma 1 *quinquies*, d.l. n. 2/2010, convertito in l. n. 42/2010), è stata disposta la soppressione delle Autorità d'Ambito dall'1.1.2011: termine poi prorogato al 31.3.2011 con d.l. n. 225/2010, e successivamente al giorno 31.12.2011, con d.p.c.m. 25.3.2011, e infine al 31.12.2012 con l'art. 13, comma 2, d.l. n. 216/2011;

– che la stessa disposizione di legge statale appena ricordata ha quindi stabilito che le Regioni avrebbero attribuito *"con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza"*;

– che, per quanto riguarda la Regione Veneto, le nuove disposizioni in materia di risorse idriche sono state fissate con l.r. n. 17/2012, entrata in vigore in data

5.5.2012, la quale ha: a) abrogato la precedente l.r. n. 5/1998; b) confermato la suddivisione del territorio regionale in Ambiti Territoriali Ottimali, conservando tra questi anche l'A.T.O. "Veneto Orientale", nel quale ricadono i Comuni di Fregona, Sarmede, Cappella Maggiore e Cordignano; c) previsto che, in luogo delle Autorità d'Ambito, venissero istituiti i Consigli di Bacino, Enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico con funzioni di programmazione e di organizzazione del servizio idrico integrato all'interno di ciascun Ambito Territoriale; d) stabilito che i Consigli sarebbero stati costituiti con apposita convenzione, il cui schema veniva approvato con d.g.r. Veneto n. 1006, del 5.6.2012 e che sarebbero subentrati in tutte le obbligazioni attive e passive delle Autorità d'Ambito (art. 13, comma 6, l.r. n. 17/2012); e) disposto, considerata l'abrogazione delle Autorità d'Ambito dal 31.12.2012 e, allo scopo di evitare vuoti di gestione del servizio idrico nelle more della costituzione e della piena operatività dei Consigli di Bacino, che il Presidente della Giunta Regionale nominasse dei Commissari Straordinari per un periodo non superiore a 180 giorni;

– che il Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" è stato istituito con convenzione di data 29.5.2013 e che, a seguito della conferma dell'affidamento *in house* del servizio idrico integrato al gestore del sub ambito "c.d. sinistra piave" deliberata dall'Assemblea di detto Consiglio in data 28.03.2014, per il territorio dei quattro Comuni che costituiscono il Consorzio Intercomunale la gestione del servizio idrico integrato risulta ancora affidata al gruppo contrattuale Piave Servizi ovvero a tutte le società del gruppo così come dirette e coordinate da Piave Servizi;

– che, per effetto della cessazione dalle ore 24 del 31.12.2014 della concessione del 1994 e successive modificazioni e integrazioni nonché della convenzione di concessione del 8.2.2002, entrambe intercorse tra C.I.F. e C.S.T. ora Acegas-ApsAmga s.p.a., nonché a seguito del subentro, come da nota prot. n. 15514 del 17.12.2014, dell'Ente gestore del Servizio Idrico Integrato a far data dall'1.1.2015 nella gestione in economia del servizio di fognatura e depurazione consortile, la gestione del depuratore risulta effettuata dalla S.I.S.P. S.r.l., in qualità di società operativa competente per territorio del gestore "gruppo contrattuale Piave Servizi";

**rilevato**

– che da tempo è sorta controversia tra C.S.T., cui è poi subentrata Acegas-ApsAmga s.p.a., e il Consorzio Intercomunale Fognatura “Sinistra Piave” in ordine:

a) alla quantificazione, sulla base della convenzione n. 22, di data 16.5.1994, del canone annuo dovuto a C.S.T. per la gestione dell’impianto consortile di depurazione di Cordignano;

b) alla quantificazione, sulla base della convenzione n. 22, del 16.5.1994 e successive modificazioni e integrazioni, nonché sulla base della convenzione di concessione del 8.2.2002, delle quote delle anticipazioni sostenute dal concessionario per le opere di ripristino, di adeguamento e di miglioria dell’impianto di depurazione, quote da restituire alla stessa società concessionaria;

c) all’esistenza e all’ammontare dell’importo minimo di royalties dovuto al Consorzio Intercomunale Fognatura “Sinistra Piave” in forza della convenzione di gestione n. 22, del 16.5.1994, per l’anno 2008 e per il periodo dall’1.1.2009 al 6.7.2009, avendo la Provincia di Treviso dal 7.7.2009 in poi disposto la sospensione di ogni attività di conferimento e smaltimento di reflui di terzi presso il depuratore consortile di Cordignano;

d) alla segnalazione, da parte di S.I.S.P. s.r.l., la quale a far data dall’1.1.2015 ha assunto anche la gestione del depuratore, di problematiche afferenti il rinvenimento nel depuratore consortile di un ingente quantitativo di sabbie depositate sul fondo dei comparti oggetto di manutenzione, nonché altri inconvenienti meglio descritti nella nota prot. 10607, di data 4.8.2015, inviata da S.I.S.P. s.p.a. tanto al C.I.F. quanto a AcegasApsAmga. A fronte di tale comunicazione S.I.S.P. s.r.l. e il Consorzio ritengono che la responsabilità per le problematiche evidenziate vada imputata alla società che aveva gestito il depuratore fino al 31.12.2014, mentre AcegasApsAmga s.p.a. ritiene che nulla sia dovuto da parte sua per le problematiche menzionate;

– che le poste di contestazione qui sommariamente richiamate trovano migliore e più completa descrizione negli atti e nella corrispondenza all’uopo intercorsa tra le parti contrattuali interessate e le cui risultanze sono ad esse note;

– che, attesa la loro peculiare natura in quanto imputabile a sopravvenienze maturate dopo l’avvenuto affidamento del servizio idrico integrato, le poste in

parola non sono riconducibili a passività e/o posizioni debitorie già considerate e pianificate in sede di tale affidamento;

– che inoltre, per quanto riguarda il canone di gestione e le quote di ammortamento delle opere di ripristino e adeguamento dell'impianto di depurazione, C.S.T. s.r.l. aveva formalizzato una diffida, di data 29.5.2013, di pagamento dei relativi importi e degli interessi moratori, inviandola non solo al Consorzio Intercomunale, ma anche ai quattro Comuni consorziati di Fregona, Sarmede, Cappella Maggiore e Cordignano, giustificata da C.S.T. s.r.l. *“stante l'arricchimento derivato”* ai Comuni stessi *“dagli interventi di ripristino, adeguamento ed ammodernamento degli impianti e di gestione della rete fognaria”*;

– che AcegasApsAmga s.p.a., quale società in cui C.S.T. s.r.l. si è fusa per incorporazione, si è mostrata disposta a moderare in modo significativo le proprie pretese creditorie nel caso di chiusura della controversia in sede transattiva il che ha occasionato l'avvio di una pluralità di contatti conciliativi – estesi anche a S.I.S.P. s.r.l. al fine di acclarare la congruità tecnico-economica delle intese in esame- onde verificare in via ultimativa i margini di possibile composizione bonaria dell'intera vertenza;

#### **ritenuto pertanto**

– opportuno addivenire ad una composizione transattiva della vertenza apertasi tra il Consorzio e AcegasApsAmga s.p.a., visto che l'instaurazione di un contenzioso giurisdizionale per la soluzione delle problematiche sopra evidenziate: a) appare onerosa per quanto riguarda le spese di difesa del Consorzio Intercomunale, che non dispone più di entrate proprie; b) potrebbe comportare anche il coinvolgimento dei quattro Comuni consorziati come preannunciato nella diffida di C.S.T. s.r.l. di data 29.5.2013; c) avrebbe un esito incerto e, allo stato, non prevedibile, anche in considerazione della complessità e dell'opinabilità delle questioni tecniche e di quelle interpretative riguardanti i contenuti delle clausole della convenzione di concessione n. 22, di data 16.5.1994, nonché dei contenuti della convenzione di concessione di data 8.2.2002, che si dovrebbero affrontare per quantificare le reciproche pretese economiche;

– opportuno altresì addivenire ad una composizione transattiva della vertenza al fine di prevenire, rispetto agli stessi fatti in contestazione, possibili onerosi contenziosi tra il C.I.F. AcegasApsAmga s.p.a. e gli Enti e le società che



attualmente gestiscono il servizio idrico integrato nel territorio dei Comuni di Fregona, Sarmede, Cappella Maggiore e Cordignano, tenuto conto che il Consorzio non dispone di risorse proprie per far fronte ai debiti derivanti dalla convenzione di concessione del 1994 e sue successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla concessione dell'8.2.2002, essendo le entrate tariffarie e ogni altra provvidenza introitata direttamente dai nuovi Enti e società cui è affidato il servizio idrico integrato, e tenuto conto che, a mente della disciplina di cui al d.lgs. n. 152/2006, tali Enti e società devono farsi carico delle passività del C.I.F. – se ed in quanto riferibili allo svolgimento del servizio idrico integrato - di talché ogni posta debitoria del caso deve comunque gravare direttamente sulla complessiva gestione del servizio affidato;

– opportuno – di conseguenza - che intervenga nella presente convenzione il Consiglio di Bacino “Veneto Orientale” affinché prenda atto, ad ogni conseguente effetto, delle intese conciliative così stipulate tra le parti alla luce del confronto istruttorio da esse curato nonché di quanto da esse qui dichiarato e sulla base di un tanto disponga – nei limiti della propria competenza – quanto di spettanza per assicurare il seguito contabile alle pattuizioni intervenute;

**tutto ciò premesso, considerato e ritenuto**

**convengono e stipulano**

**quanto segue**

**Art. 1 (Premesse e allegati)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e presupposto di applicazione e di interpretazione delle clausole in essa contenute.

**Art. 2 (Quantificazione dell'importo dovuto ad AcegasApsAmga s.p.a.)**

Le parti del presente atto di transazione, a definizione definitiva dei reciproci rapporti di debito/credito indicati nelle premesse, concordano di determinare il credito di AcegasApsAmga s.p.a. nella somma omnicomprensiva di € 1.500.000,00 oltre ad Iva di legge (nella parti in cui è dovuta).

A tal fine riconoscono:

1) che nulla viene corrisposto da C.I.F. ad AcegasApsAmga s.p.a. a qualsiasi titolo, e quindi neppure a titolo di canone, di I.V.A. e di interessi per la gestione

del depuratore, e neppure a titolo di rimborso di quote di anticipazioni per gli interventi di ripristino, adeguamento e migioria del depuratore consortile, per tutti gli anni di gestione fino al 2007 compreso, essendo i relativi rapporti di debito/credito reciprocamente compensati;

2) che in relazione agli anni 2008, 2009, 2010, 2011, vengono corrisposti ad AcegasApsAmga s.p.a. i seguenti importi: 2.1) euro 501.276,00 (cinquecentounomiladuecento-settantasei/00) oltre I.V.A. per costi di gestione; 2.2) euro 692.665,00 (seicento-novantaduemilaseicentosessantacinque) oltre I.V.A. per interventi di ripristino, adeguamento e migioria; 2.3) euro 46.526,00 per interessi (interessi esenti I.V.A. ex art. 10 D.P.R. n. 633/1972);

3) che in relazione agli anni 2012, 2013 e 2014 viene corrisposto ad AcegasApsAmga s.p.a. per costi di gestione dell'impianto di depurazione la somma di euro 259.533,00 (duecentocinquantanovemilacinquecentotrentatre/00) oltre I.V.A..

Si precisa che la predetta somma di € 1.500.000,00 oltre Iva (nella parti in cui dovuta) viene corrisposta a saldo e stralcio di ogni reciproca pretesa, ad estinzione delle reciproche poste di dare e avere. I controcrediti vantati da C.I.F. a titolo di royalties con riferimento agli anni 2001 - 2009, sono compensati ed assorbiti con i maggiori crediti di spettanza di AcegasApsAmga s.p.a. avendone le parti tenuto in debito conto al fine della determinazione dei crediti di quest'ultima.

In relazione agli addebiti e alle contestazioni opposte ad AcegasApsAmga con particolare riguardo alla nota di S.I.S.P. s.r.l. prot. n. 10607, di data 4.8.2015, nulla è ulteriormente dovuto da AcegasApsAmga, prendendo altresì atto le parti della nota prot. n. ...., di data ..... 2015 assunta in proposito da S.I.S.P. s.r.l. e costituente parte integrante e sostanziale della presente scrittura; tale rinuncia viene fatta propria ed accettata da C.I.F. quale ente proprietario. **Art. 3** (*Modalità di pagamento*)

Le parti concordano che gli importi indicati nell'articolo precedente verranno versati dal C.I.F. ad AcegasApsAmga s.p.a. in due rate, secondo le seguenti modalità:

1) prima rata, da pagarsi entro il 31 dicembre 2015, pari al 60% dell'importo complessivo concordato;

2) seconda rata, da pagarsi entro il 29 febbraio 2016, pari al residuo 40% dell'importo complessivo concordato.

Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario nel conto corrente intestato ad AcegasApsAmga s.p.a. presso Cassa di Risparmio del Veneto, Agenzia di via Belzoni, n. 3 in Padova, IBAN: IT 61K06225 12107 074004 76390K.

In caso di omesso e/o ritardato pagamento, anche di una sola rata, la debitrice sarà considerata decaduta dal beneficio del termine, previa dichiarazione di AcegasApsAmga s.p.a. di volersi avvalere di tale decadenza a mezzo raccomandata a.r. da spedirsi a C.I.F. e S.I.S.P.; in tale ipotesi AcegasApsAmga s.p.a. avrà facoltà di agire per l'intero credito di cui è titolare e di trattenere a titolo di acconto le somme nel frattempo eventualmente ricevute.

Al riguardo, al solo fine di consentire al Consorzio Intercomunale Fognatura la possibilità di negoziare i suddetti pagamenti, interviene nella presente scrittura il Consiglio di Bacino "Veneto Orientale", il quale - prendendo atto di quanto sopra dichiarato dalle parti interessate - si obbliga alle conseguenti determinazioni amministrative per quanto concerne le provvidenze economiche necessarie all'adempimento di quanto qui convenuto. Per l'effetto, il predetto Consiglio di Bacino, nei limiti di propria competenza, autorizzerà S.I.S.P. a corrispondere al C.I.F. l'importo dovuto ad AcegasApsAmga s.p.a. per ciascuna rata in modo da consentirne il tempestivo pagamento.

#### **Art. 4 (Clausole finali)**

Con la sottoscrizione e l'esatto adempimento del presente accordo transattivo le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere ulteriormente, a qualsiasi titolo, le une dalle altre, come pure null'altro a pretendere, a qualsiasi titolo, nei confronti dei Comuni di Fregona, Sarmede, Cappella Maggiore e Cordignano, costituenti il Consorzio Intercomunale Fognatura "Sinistra Piave", nonché nei confronti degli Enti e delle società a cui è affidato il servizio idrico integrato, in dipendenza della convenzione di concessione n. 22, di data 16.5.1994, e successive modificazioni e integrazioni nonché della convenzione di concessione dell'8.2.2002 e comunque di ogni altro atto o fatto descritto in premessa, tanto per le annualità fino al 2007 compreso, quanto per le annualità successive all'anno 2007, fino al 31.12.2014, e di avere definito ogni rapporto tra loro pendente, rinunciando di conseguenza a qualsivoglia altra ragione, spettanza e/o pretesa comunque riconducibile - anche in via mediata e/o indiretta - ai rapporti qui considerati.

**Art. 5 (Approvazione specifica)**

Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole inserite nella presente convenzione sono frutto di accordo a seguito di specifiche trattative su ogni articolo e quindi di incontro delle loro libere volontà e che, pertanto, anche le clausole e condizioni che configurino o che potessero in astratto configurare fattispecie riconducibili alle ipotesi previste dall'art. 1341 del Codice Civile, avendo carattere di essenzialità, hanno validità anche se non specificamente approvate per iscritto.

Si allega: Nota S.I.S.P. prot. n. ...., di data ..... 2015.

Letto, confermato e sottoscritto.

Conegliano, li .....

Consorzio Intercomunale Fognatura

“Sinistra Piave”

il legale rappresentante *pro tempore*

AcegasApsAmga

il legale rappresentante *pro tempore*

Consiglio di Bacino “Veneto Orientale”

Direttore *pro tempore*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEA D'AMBITO PROT. N. 1126 DEL 14.12.2015**

**OGGETTO: Atto di transazione tra Consorzio Intercomunale di Fognatura "Sinistra Piave" e ACEGASAPSAMGA S.p.A. per la gestione impianto di depurazione di Cordignano. Approvazione.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto Bruno Palmieri Vice Direttore;

**Vista** la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

**Visto** l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Esprime parere:

**FAVOREVOLE**

Conegliano, 14.12.2015

**IL VICE DIRETTORE**  
F.to Bruno Palmieri

Il presente processo verbale, viene chiuso e firmato a termini di legge dal Presidente e dal Direttore.

IL PRESIDENTE  
(F.to Ing. Fabio Vettori)

IL DIRETTORE  
(F.to Dr. Agostino Battaglia)

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE** (art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Attesta il sottoscritto che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo del Consiglio di Bacino Veneto Orientale Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato il giorno **21 DIC. 2015** vi rimarrà affissa per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 2° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Conegliano, **21 DIC. 2015**


IL VICE DIRETTORE  
(F.to Bruno Palmieri)

---

**PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Conegliano, **21 DIC. 2015**

IL VICE DIRETTORE  
(Bruno Palmieri)



---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'**  
(Art. 134 D.Lgs., 3° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Consiglio di Bacino Veneto Orientale Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato per 15 (quindici) giorni consecutivi, divenendo esecutiva il

Conegliano,

IL VICE DIRETTORE  
(Bruno Palmieri)